

I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO: APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO RIGUARDANTE LA VENDITA, L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

*di Stefano Galimberti**

I dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto risultano oggetto della norma europea armonizzata (parzialmente) EN 795:2012, della specifica tecnica CEN/TS 16415:2013, nonché, solo per quelli destinati all'installazione permanente, UNI 11578:2015.

Tali dispositivi rientrano nell'ambito di applicazione di più strumenti legislativi a seconda del fatto che siano destinati ad una installazione temporanea e limitata alla giornata o turno di lavoro, nel qual caso sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i quali si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/425; oppure che siano destinati all'installazione permanente su strutture o coperture civili o industriali, nel qual caso rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2011/305 inerente i Prodotti da Costruzione (CPR) [fonte: Circolare interministeriale n. 3/2015 del 13 febbraio 2015].

Clicca qui per scaricare l'articolo completo riservato agli abbonati

* Consulente Auditor

¹ REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) N.DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

² Abrogata il 21 Aprile 2018 dal Regolamento UE 2016/425